



COMUNE DI CAPITIGNANO

C.A.P. 67014 Provincia dell'Aquila - P.zza Municipio, 1
Telefono 0862 905463 fax 0862 905158 -P.I. 00164280661
Sportello Unico per le Attività Produttive

PARERE PREVENTIVO SULLA VINCA

Oggetto: Provvedimento finale conclusivo inerente l'esito della **Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A)** per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di digestione anaerobica dei reflui zootecnici (impianto a biogas) dell'azienda agricola Mazzaferri Ulisse Srl nel Capitignano (AQ), Via comunale per Paganica.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Premesso che:

- il rappresentante legale dell'Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse Srl., sig. Cristofaro Napolitano, ha inoltrato al SUAP di questo Comune la richiesta di VINCA per la realizzazione di un impianto a biogas e trattandosi di materia che richiede specifiche competenze, il Responsabile del SUAP di questo comune ha richiesto alla Società ECE Srl, un supporto tecnico affinché l'Ente possa provvedere al rilascio del parere sullo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), trasmesso all'ufficio SUAP del Comune di Capitignano (AQ) - quale autorità procedente - dal Sig. Napolitano Cristofaro quale Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.;
- l'area dell'intervento ricade all'esterno di territori, inseriti nella **Rete Natura 2000**, quali la Zona di Protezione Speciale ZPS Cod. IT7110128 denominata **Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga**, (che dista 210 m in direzione sud e 940 m in direzione nord) ed il Sito di Importanza Comunitaria SIC Cod. IT7120201, denominato "**Monti della Laga e lago di Campotosto**" (che dista quasi 4 km). L'area d'intervento dista inoltre circa 8 km dal Sito di Importanza Comunitaria SIC Cod. IT7110202, denominato "**Gran Sasso**";
- la procedura di valutazione di incidenza ambientale è un procedimento di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della **Rete Natura 2000**, in modo da tener conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale valutazione costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.
- Con l'entrata in vigore, in data 6 settembre 2012, della Legge Regionale 28.08.2012, n. 46 recante "Modifiche alla L.R. 13 febbraio 2003, n.2 "Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali in attuazione della Parte III del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)" è stato stabilito che sono di competenza comunale le procedure di VINCA, relative alle ipotesi di opere e di interventi ricompresi nei punti da 1 a 4 della lettera b) del comma 1 della L.R. 13 febbraio 2003 n. 2, mentre restano di competenza della Regione le procedure relative ai piani, programmi territoriali ed ai piani agricoli e faunistico- venatori di cui all'art.46 bis della L.R. n. 11/99.

Visto che il provvedimento di cui alla presente autorizzazione è stato attivato dall' Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse Srl., con sede legale a Capitignano (AQ), via comunale per Paganica, P.Iva 01756440663, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Napolitano Cristofaro, mediante domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'esistente attività zootecnica dell'azienda agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. con allevamento di suini da ingrasso e le opere per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas acquisita al protocollo comunale n.4066 del 18.11.2016.

Dato atto che:

- il progetto prevede l'esercizio dell'esistente attività zootecnica dell'azienda agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. con allevamento di suini da ingrasso e le opere per la **realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas**, nel territorio del Comune di Capitignano (AQ) connesso all'attività zootecnica il cui progetto è stato acquisito al protocollo comunale al n.4986 del 31/10/2018;
- il sito all'interno del quale ricadrà l'intervento proposto ricade in "zona E2" del PRG "zona agricola collinare" dove non sono state individuate aree di particolare rilevanza turistico – paesaggistica inoltre, l'area su cui sorge il sito produttivo, si trova a 836 metri s.l.m..

Evidenziato che:

- le opere previste in progetto e lo svolgimento dell'attività, non interferendo con le direttrici principali di connettività faunistica, non possono in alcun modo determinare deframmentazione di habitat, né interferire sulla mobilità della fauna d'interesse comunitario;
- non sono presenti habitat d'interesse comunitario in un intorno all'area d'intervento con range di almeno 400 m.

Considerata, la relazione tecnica redatta dalla ECE S.r.l. "Società di Ingegneria" con sede nel Comune di Spinetoli (AP) in Via 1° Maggio 151/153, richiesta a supporto tecnico al Comune di Capitignano (AQ), affinché l'Ente possa provvedere al rilascio del parere sullo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), trasmesso all'ufficio SUAP del Comune di Capitignano (AQ) - quale autorità procedente - dal Sig. Napolitano Cristofaro quale Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. e acquisito al prot. comunale n. 2662 del 30/05/2019.

Vista la nota trasmessa con prot. comunale n. 3453 con la quale venivano richieste da questo Ufficio delle integrazioni necessarie al fine del rilascio del presente parere e che le stesse sono pervenute al protocollo comunale ai seguenti numeri: 4393_2020, 4394_2020, 4395_2020, 4396_2020, 4397_2020, 4398_2020, 4412_2020.

Considerato che questo settore ha provveduto alla pubblicazione della V.Inc.A. sul sito istituzionale dell'Ente, in osservanza di cui all'art. 5, comma 8, del D.P.R. n. 357/1997, e secondo quanto previsto dalla DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 "Criteri per l'esercizio e il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazione di incidenza." in data 07/10/2020.

Evidenziato che non sono pervenute delle eventuali osservazioni a seguito della pubblicazione della V.Inc.A. sul sito istituzionale dell'Ente.

Considerata, l'ulteriore relazione tecnica redatta dalla ECE S.r.l. "Società di Ingegneria" con sede nel Comune di Spinetoli (AP) in Via 1° Maggio 151/153, richiesta a supporto tecnico al Comune di Capitignano (AQ), affinché l'Ente possa provvedere al rilascio del parere sullo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), trasmesso all'ufficio SUAP del Comune di Capitignano (AQ) - quale autorità procedente - dal Sig. Napolitano Cristofaro quale Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. e acquisito al prot. comunale n. 5969 del 12.10.2020.

Evidenziato che l'art 272 c. 1 impone per tutti gli impianti che utilizzano biogas, conforme alle disposizioni di cui all'allegato X, a prescindere dalla taglia, il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato I, parte II e parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Ritenuto, per tutto quanto sopra indicato, e in considerazione degli interventi di mitigazione individuati, le opere previste in progetto e le attività di esercizio delle stesse, accettabile la Verifica degli Impatti ambientali rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nei siti della Rete 2000.

Vista la Direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 02.04.1979 - Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Vista la Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21.05.1992 - Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Visto il D.P.R. n. 357/1997 - Testo coordinato al D.P.R. 120/2003 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Vista la Direttiva del Consiglio n. 2001/42/CE del 27.06.2001 - Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Vista la Legge Regionale n. 26 del 12.12.2003 - Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti.

Visto il Decreto 17.10.2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Visto il Decreto Ministeriale 10.9.2010 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Visto il Legge Regionale n. 59 del 22.12.2010 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010).

Vista la Legge Regionale n. 46 del 28.08.2012 - Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".

Considerato che sussistono gli estremi di legge per l'emissione del provvedimento unico

conclusivo.

Ritenuta la doverosità di procedere, salvi ed impregiudicati i diritti di eventuali terzi contro interessati.

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.

PRENDE ATTO

delle diverse modalità di gestione del digestato proposte dall'Azienda, ma si precisa che l'utilizzazione agronomica del digestato dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni della DGR della Regione Abruzzo n. 738 del 15.11.2016 *“Modifiche ed integrazioni delle Deliberazioni di Giunta Regionale 9 ottobre 2009 n. 500 e 10 maggio 2010 n. 383 ed approvazione disciplina regionale per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016”* e del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 22 DGR della Regione Abruzzo n. 738 del 15.11.2016 il legale rappresentante dell'Azienda che intende effettuare l'attività di utilizzazione agronomica del digestato, dovrà comunicare l'effettiva modalità di gestione del digestato allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Capitignano.

ESPRIME

parere positivo in merito alla valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi, relativamente all'attività zootecnica dell'azienda agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. e all'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas, connesso all'attività zootecnica dell'Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse Srl nel Capitignano (AQ), Via comunale per Paganica.

PRECISA

che l'Azienda dovrà aggiornare la Comunicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato (da inoltrare al SUAP del Comune) con il modello ai sensi della Determinazione dirigenziale n. DPD023/265 del 29/09/2020.

Il titolo dell'AUA ad oggi non può essere richiesto dalla Ditta e potrà essere richiesto alla Regione successivamente al rilascio del parere di VINCA e alla riattivazione del procedimento di AUA.

Il Responsabile del S.U.A.P.
Maurizio Pelosi

